

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CURA CARPIGNANO, ZINASCO, ZECCONE E CAMPOSPINOSO ALBAREDO, PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemilaventiquattro il giorno..... del mese di ,

tra

- il Comune di Cura Carpignano, C.F./P.IVA 00489010181, legalmente rappresentato dal Sindaco Randazzo Geom. Germano,
- il Comune di Zinasco C.F./P.IVA 00487690182, legalmente rappresentato dal Sindaco Massimo Nascimbene,
- il Comune di Zeccone C.F./P.IVA 00468340187, legalmente rappresentato dal Sindaco Candrina Nicholas,
- il Comune di Campospinoso Albaredo, C.F./P.IVA 01480060183, legalmente rappresentato dal Sindaco Volpin Olga,

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO che:

- l'Amministrazione Comunale di Cura Carpignano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. .. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
- l'Amministrazione Comunale di Zinasco, con deliberazione del Consiglio Comunale n. .. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
- l'Amministrazione Comunale di Zeccone, con deliberazione del Consiglio Comunale n. .. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
- l'Amministrazione Comunale di Campospinoso Albaredo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ...del, dichiarata immediatamente eseguibile;

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

VISTO l'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dato atto che la gestione associata si concretizza in un accordo convenzionale;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

1. I Comuni di Cura Carpignano, Zinasco, Zeccone e Campospinoso Albaredo, in Provincia di Pavia, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata il servizio e le funzioni di Segreteria comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

1. Il Comune di Cura Carpignano è individuato quale Comune Capo Convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario Comunale.

2. In relazione alle modalità di nomina e di revoca, si rinvia alle disposizioni normative vigenti nonché ai provvedimenti dell'Ente tempo per tempo competente per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
3. Nel caso di non contestualità delle elezioni amministrative nelle Amministrazioni Comunali firmatarie della presente Convenzione, il Sindaco neo insediato può esercitare il potere di mancata conferma del Segretario titolare nei modi e nelle forme previste dall'art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 465/97; tale provvedimento, debitamente comunicato all'interessato e ai Sindaci dei Comuni convenzionati, determina la risoluzione della Convenzione.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Con la presente convenzione i quattro Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. In caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale titolare, le relative funzioni vengono svolte dal Segretario comunale supplente.

ART. 5 – ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.
2. Il Segretario Comunale presterà la propria opera su cinque giorni lavorativi. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, su proposta del Segretario Comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.
3. La distribuzione dovrà comunque assicurare la flessibilità dell'orario, per conciliare le necessità contingenti di servizio presso ciascun Comune convenzionato, che saranno valutate caso per caso dal Segretario Comunale.
4. Spetta al Sindaco del Comune Capo Convenzione il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché la concessione di ferie, permessi, congedi, ecc.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al Segretario Comunale incaricato del servizio di segreteria in forma associata, spetta il trattamento economico previsto dalle norme vigenti e dalla contrattazione collettiva.
2. Al Segretario Comunale è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. 4/12/1997, n. 465, sostenute con l'utilizzo del mezzo proprio, per recarsi da uno ad altro dei Comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni, ancorate alla tariffa vigente tempo per tempo. Le predette spese entreranno nel calcolo del riparto secondo le percentuali di partecipazione di ciascun Comune alla spesa.
3. La spesa relativa al trattamento economico ed alle spese di viaggio del Segretario Comunale graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:
 - Comune di Cura Carpignano: 35%

- Comune di Zinasco: 35%
 - Comune di Zeccone: 17%
 - Comune di Campospinoso Albaredo: 13%
4. Il Segretario Comunale ha diritto a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento e a corsi di specializzazione per il passaggio alle fasce professionali superiori. Gli oneri relativi saranno anch'essi ripartiti tra i Comuni partecipanti alla Convenzione nella misura prevista al punto precedente.
 5. Il Segretario Comunale ha diritto al buono pasto/ ticket al servizio di mensa o di ristorazione secondo le disposizioni adottate dai singoli Enti per il proprio personale, per ogni giornata in cui presta servizio anche nelle ore pomeridiane. Al Segretario Comunale sono pertanto riconosciuti i buoni pasto o ticket o il servizio mensa o ristorazione, anche in caso di svolgimento dell'attività lavorativa nelle ore pomeridiane in seguito a spostamento nella stessa giornata da una sede comunale all'altra.
 6. Ciascun Ente convenzionato effettua, sulla base della propria metodologia, la graduazione della retribuzione di posizione del Segretario Comunale, entro i limiti minimi e massimi previsti dal CCNL. I conseguenti oneri sono ripartiti fra i diversi Enti interessati secondo le modalità di cui al comma 5.
 7. Il Comune Capo Convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero, con cadenza semestrale, delle spese a carico degli altri Comuni in Convenzione. I suddetti Comuni dovranno procedere al pagamento entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione della richiesta.
 8. Resteranno a carico dei singoli Comuni convenzionati:
 - a. l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dal C.C.N.L. stipulato in data 16 luglio 2023 relativo al personale dell'Area Funzioni Locali 2019-2021, nei limiti indicati dal Contratto Decentrato Integrativo, che verrà erogato dal comune capofila previa quantificazione da parte di ogni singolo comune;
 - b. diritti di segreteria, che saranno liquidati dal Comune Capo Convenzione previo versamento delle relative somme da parte dei Comuni convenzionati
 - c. l'indennità di risultato calcolata sugli emolumenti erogati dai singoli Comuni di cui alle voci soprariportate, che verrà erogato dal comune capofila previa quantificazione da parte di ogni singolo comune;
 - d. gli oneri relativi al pagamento di competenza del fondo finanziario di mobilità di cui all'art. 102, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., secondo le modalità di cui al precedente comma 3;
 - e. gli oneri relativi per il buono pasto/ticket o servizio mensa o ristorazione secondo le direttive adottate dai singoli enti per il proprio personale, per ogni giornata in cui presta servizio nelle ore pomeridiane secondo le modalità di cui al precedente comma 3.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

1. In relazione al disposto dell'art. 30 del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. i Sindaci degli Enti contraenti adottano forme di consultazione volte a verificare periodicamente l'efficacia dello svolgimento delle funzioni di segreteria comunale convenzionata.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

1. Quanto alla durata la presente Convenzione è da intendersi valida dal 01.01.2025 al 30.09.2029.
2. Prima della scadenza potrà essere rinnovata per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

3. La presente Convenzione potrà essere risolta in qualunque momento, per una delle seguenti cause:
 - a. Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali con decorrenza dalla data ivi stabilita;
 - b. Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare recante un preavviso di almeno 90 giorni;
 - c. Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del D.P.R. n. 465/1997. Gli effetti del recesso decorreranno non prima del 60esimo giorno e non oltre il 120esimo giorno dall'insediamento del Sindaco

4. In caso di scioglimento consensuale o in caso di recesso unilaterale del Comune Capo Convenzione, il Segretario Comunale rientrerà in servizio al 100% presso il Comune Capo Convenzione, tranne se diversamente concordato tra i Sindaci e il Segretario Comunale.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è classificata in classe II (popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 65.000 abitanti)

ART. 10 – NORME FINALI

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Cura Carpignano:

Comune di Zinasco:

Comune di Zeccone:

Comune di Campospinoso Albaredo:
